

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto relativo all'applicazione dei Trattati, per i seguenti motivi: la pubblicazione impugnata è stata trattata come una modifica ordinaria, mentre si tratta di una modifica rientrante tra quelle designate come «modifiche dell'Unione» a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d), e delle disposizioni ad esso correlate (tra gli altri, gli articoli 15, 17 e 55) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/34^(?); la pubblicazione impugnata è contraria al principio generale di veridicità in materia di etichettatura facoltativa per il fatto di esigere che l'unità geografica più piccola coincida con il comune di Requena e al diritto del consumatore di poter identificare la provenienza del prodotto (articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013^(*) del Parlamento europeo e del Consiglio e articolo 55, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018); la pubblicazione impugnata è contraria ai diritti acquisiti dai produttori dell'associazione ricorrente durante quasi 40 anni di uso continuato della denominazione CAVA DE REQUENA e alla normativa che tutela detti diritti (sentenza del Tribunal Supremo [Corte Suprema del Regno di Spagna] n. 1893/1989 e ordinanze di esecuzione del 1991) ed è contraria al regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, il cui articolo 40, mediante rinvio all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, rende obbligatoria l'indicazione della provenienza sull'etichetta, non essendo sufficiente la mera menzione di un codice postale, a differenza di quanto asserito nella pubblicazione impugnata; la pubblicazione impugnata è contraria al principio della parità di trattamento rispetto al resto dei produttori di CAVA che hanno invece un'unità geografica più piccola e la possibilità di indicare l'origine geografica del prodotto al consumatore; la pubblicazione impugnata è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'accesso al mercato elaborata nell'ambito della libera circolazione delle merci (articoli 34 e seguenti TFUE) e consente l'effetto cumulativo della domanda nel mercato del CAVA, integrando quest'ultima circostanza una violazione dell'articolo 101 TFUE.

⁽¹⁾ GU 2021, C 369, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU 2019, L 9, pag. 46).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

Ricorso proposto il 17 novembre 2021 — The Chord Company / EUIPO — AVSL Group (CHORD)

(Causa T-734/21)

(2022/C 37/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Chord Company Ltd (Wiltshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Deutsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AVSL Group Ltd (Manchester, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo CHORD — Marchio dell'Unione europea n. 8 254 229

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 agosto 2021 nel procedimento R 1664/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione e dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 novembre 2021 — Aprile e Commerciale Italiana / EUIPO — DC Comics partnership (Raffigurazione di un'immagine stilizzata di un pipistrello nero all'interno di una cornice bianca di forma ovale)

(Causa T-735/21)

(2022/C 37/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Luigi Aprile (San Giuseppe Vesuviano, Italia), Commerciale Italiana Srl (Nola, Italia) (rappresentante: C. Saettel, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DC Comics partnership (Burbank, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un'immagine stilizzata di un pipistrello nero all'interno di una cornice bianca di forma ovale) — Marchio dell'Unione europea n. 38 158

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 settembre 2021 nel procedimento R 1447/2020-2

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;